



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Castello Tesino, 28/12/2023

Ord. n° 166/2023

OGGETTO: Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici che possano provocare disturbo o molestia a soggetti deboli e/o animali.

LA SINDACA

Premesso che il vigente TULLROCC, prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tranquillità e del riposo dei propri cittadini;

Considerato che in occasione delle festività in particolare nel periodo Capodanno - Epifania è tradizione effettuare festeggiamenti oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo risulta indiscriminato, consistente e pericoloso;

Ritenuto che l'uso incontrollato di petardi, botti e fuochi d'artificio durante tali occasioni, senza l'adozione delle minime precauzioni sia causa di disagio e oggetto di lamento da parte dei cittadini;

Considerato che il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, creano in soggetti deboli, quali bambini, persone anziane e/o ammalate, etc, reazioni di disagio psicofisico;

Considerato inoltre che l'accensione dei fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature);

Ritenuto opportuno pertanto adottare un provvedimento idoneo ad evitare pericoli e danni diretti e indiretti all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente, considerata la necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente di cui sia oggettivamente implicita la potenziale pericolosità, con i conseguenti potenziali danni e disagi sopra evidenziati;

Considerato inoltre che in alcune zone possa persistere ancora il pericolo di incendio a causa della situazione meteorologica particolarmente ricca di precipitazioni;

Ritenuto necessario eliminare o quanto meno contenere la situazione descritta al fine di garantire l'incolumità delle persone e dei beni;

Visto l'art. 62 del Codice Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

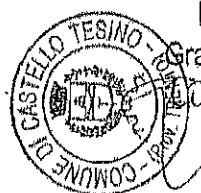
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Il divieto assoluto, con effetto immediato e sino a revoca, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano.
2. Gli Agenti della Polizia Locale Bassa Valsugana e Tesino e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
3. la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della medesima legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981;
4. questa ordinanza annulla e sostituisce ogni altra eventuale che dovesse contrastare nei contenuti la presente;
5. la presente ordinanza entra in vigore sin dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Castello Tesino fino a revoca;

Copia della presente è inviata Polizia Locale Valsugana e Tesino, Stazione Carabinieri di Castello Tesino, Servizio di Trasporto Infermi del Tesino, Vigili Volontari del Fuoco di Castello Tesino, A.P.S.S. U.O. Trentino Emergenza 118.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).



La Sindaca

Graziella Menato